

SCHEMA N.....NP/26908
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate - Servizio

OGGETTO : Rimodulazione del Fondo di solidarietà per la gravi disabilità rinominato "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER LA RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA (DISABILI , PAZIENTI PSICHIATRICI E PERSONE AFFETTE DA AIDS)"

DELIBERAZIONE

N.

1802

IN

27/12/2013

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 e ss.mm.ii.(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), che all'articolo 47 istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza;
- il "Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 06/08/2013, n. 18;
- la deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2009 n. 1346 (Rideterminazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2009 n. 1347 (Destinazione di un fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità nell'ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (l.r. 12/2006, art. 47), con la quale è stata avviata nell'ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza la sperimentazione di un Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità, finalizzato all'erogazione di contributi economici destinati alla compartecipazione della tariffa a carico dell'utente nelle strutture sociosanitarie ;
- la deliberazione 1929/2009 avente ad oggetto " Gestione finanziaria del Fondo di Solidarietà per le Persone con Gravi Disabilità DGR 1347/2009. Integrazione della convenzione tra la Regione Liguria e Filse spa ex DGR 1265/2009;
- la deliberazione di Giunta regionale 18 dicembre 2009 n. 1848 (Indicazioni per l'applicazione della DGR 1346/2009 e della DGR 1347/2009) con cui, tra le altre cose, vengono determinati i criteri di accesso dei destinatari della misura;
- la deliberazione 358/2010 (Indicazioni per la gestione del Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità di cui alla DGR 1848/2009 nelle more di conclusione dell'iter procedurale);
- la deliberazione n. 76 del 27.1.2012 con la quale è stata approvata la nuova convenzione con F.I.L.S.E. per la durata di 12 mesi con scadenza aprile 2013, per la gestione finanziaria del Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità;
- la deliberazione n. 1156/2012 con la quale si è provveduto alla " Rimodulazione del Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità di cui alla DGR n. 1347/2009"che stabilisce una diversa soglia di accesso al Fondo;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/26908
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate - Servizio

- la deliberazione n. 1196/2012 con la quale veniva stabilita la decorrenza dell'efficacia della DGR 1156/2012 al 1° di novembre;
- la deliberazione n. 1544 del 14/12/2012 "Sospensione della decorrenza dei termini di attuazione della DGR 1196/2012" con la quale veniva sospesa la data di decorrenza dell'efficacia della DGR 1196/2012 rinviando a successivo provvedimento le modalità di applicazione della DGR 1156/2012 a seguito del completamento del percorso di istruttoria attivato con i Distretti sociosanitari, i Dipartimenti di Salute mentale ed i CAF per una ricognizione dei singoli casi e delle attestazioni ISEE, al fine di valutare l'impatto economico dell'applicazione della DGR suddetta;
- la deliberazione n. 594 del 24/05/2013 "Fondo di solidarietà per gravi disabilità-proroga convenzione Fi.L.S.E al 31/12/2013 è stata prorogata la Convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico per la gestione del Fondo di Solidarietà per le Persone con Gravi disabilità;

Atteso che:

- il percorso di istruttoria attivato con i Distretti Sociali, i Dipartimenti di Salute Mentale ed i CAF, è stato finalizzato all'acquisizione di informazioni più precise circa la situazione economica dei beneficiari del Fondo;
- tale ricognizione ha comportato l'estrapolazione dei nominativi di coloro che risultano titolari di ISEE superiore alla soglia di 10.000 euro, di ISEE non più in corso di validità, senza ISEE, e una verifica più complessiva della situazione familiare laddove l'ISEE individuale superi la soglia dei 10.000 euro;
- questo primo momento ha reso necessario stipulare un protocollo operativo con i CAF (Centri di assistenza fiscale) stabilendo che gli stessi procedano alla certificazione ISEE standard (ossia conforme: per la quale vengono inseriti tutti i dati relativi ai componenti del nucleo familiare della persona disabile così come individuato dalla famiglia) nonché all'estrapolazione dell'ISEE individuale parametrato ai criteri dell'ISEE standard e ad esso allegato;
- è stato altresì condotto un attento monitoraggio della spesa in collaborazione con Fi.L.S.E che ha evidenziato alcune criticità anche collegate alle modalità organizzative con cui si è svolta la sperimentazione;

Ritenuto che alla luce di quanto emerso dalla rilevazione condotta e sui dati acquisiti si debba proseguire l'erogazione del beneficio nel modo seguente:

1. messa a regime del Fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità che diventa **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER LA RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**, finalizzato a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito in riferimento alla compartecipazione alla spesa a carico dell'utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione Liguria per disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da Aids, per le quali trovi applicazione la quota di compartecipazione di cui alla normativa regionale vigente DGR 1749/2011, stante che per le strutture socio-riabilitative diurne e residenziali e per le CAUP l'accesso al Contributo è

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



subordinato all'approvazione di altro provvedimento della Giunta di determinazione delle quote sociali di compartecipazione in modo unitario su tutto il territorio regionale, fatti salvi i casi per i quali la fruizione del beneficio sia già in atto al momento del presente provvedimento;

2. abrogazione della DGR 1347/2009 che prevedeva l'avvio della suddetta sperimentazione nell'ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ;
3. abrogazione della DGR 1848/2009 in merito ai punti A.B.C.D relativi alle procedure di accesso al contributo e gestione dello stesso;
4. i beneficiari del contributo sono gli ospiti delle strutture:
 - Strutture di riabilitazione residenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva
 - Strutture di riabilitazione semiresidenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva
 - RSA per disabili
 - Strutture socio riabilitative
 - Strutture " Dopo di noi"
 - RSA psichiatrica
 - Residenza protetta per pazienti psichiatrici
 - CAUP (comunità alloggio ad utenza psichiatrica)
5. le persone che accedono per la prima volta al contributo dovranno obbligatoriamente presentare il verbale con l'esito della visita per il riconoscimento dell'invalidità e dell'eventuale indennità di accompagnamento aggiornata a non più di 1 anno dal momento della domanda;
6. l'esibizione del verbale del riconoscimento di invalidità civile costituisce requisito necessario ai fini dell'accesso al beneficio;
7. le persone già inserite nelle strutture regionali e non in possesso dell'indennità di accompagnamento dovranno obbligatoriamente presentare istanza per il riconoscimento dell'indennità entro tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fatti salvi i casi in cui la Commissione sanitaria competente si sia espressa già negativamente nell'ultimo anno. In tal caso dovrà essere presentata al Distretto Sociale copia della certificazione del diniego da parte dei soggetti disabili e al Dipartimento per la Salute Mentale da parte dei soggetti psichiatrici; in quest'ultimo caso il Dipartimento, conclusa istruttoria, trasmette i dati organizzati al Distretto Sociale di competenza;
8. in caso di mancata presentazione dell' istanza nei tempi previsti, l'onere della spesa sociale dovrà essere interamente sostenuta dall'utente fino all'ottemperanza di quanto richiesto;
9. **DECENTRAMENTO** della gestione del contributo ai Distretti Sociali (Comuni capofila di distretto) che provvedono all'autorizzazione alla spesa relativa al contributo di cui al presente provvedimento e al monitoraggio della stessa e si avvalgono di Fi.L.S.E per la procedura relativa alla liquidazione ;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



10. i pazienti disabili minori e adulti sono presi in carico dalle competenti equipe distrettuali integrate sociosanitarie che provvedono alla definizione del Piano individualizzato; l'Unità distrettuale del Distretto Sociosanitario provvede quindi alla autorizzazione alla spesa rispettivamente per la quota sanitaria (ASL) e per la quota sociale di compartecipazione;
11. i pazienti psichiatrici sono presi in carico dal Dipartimento Salute Mentale che definisce il Piano individualizzato e nell'ambito dell'UVM distrettuale propone l'inserimento. Il Dipartimento autorizza la spesa per la quota sanitaria e il Distretto Sociale autorizza la spesa per la quota sociale di compartecipazione;
12. l'utente inserito in strutture **residenziali COMPARTECIPA** alla spesa sociale nella misura di :
 - Valore ISEE < o uguale a 10.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a zero, se in possesso dell'indennità di accompagnamento è pari a 16,00 euro al die;
 - Valore ISEE compreso tra 10.001-15.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 10,00 euro/die, se in possesso dell'indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro /die arrivando così ad un totale massimo di euro 26,00;
 - Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 14,00 euro/die, se in possesso dell'indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro /die arrivando così ad un totale massimo di euro 30,00;
12. l'utente inserito in strutture **semi-residenziali COMPARTECIPA** alla spesa sociale nella misura di:
 - Valore ISEE < o uguale a 10.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a zero;
 - Valore ISEE compreso tra 10.001-15.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 5,00 euro/die;
 - Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 7,00 euro/die;
13. i casi ex Ospedale Psichiatrico restano a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;
14. dall'entrata in vigore del presente provvedimento è escluso l'accesso al Contributo per le persone inserite in strutture fuori Regione, trattandosi di misure a sostegno della fragilità sociale e non ascrivibili ai LEA (livelli essenziali di assistenza) sanitari o sociosanitari;
15. per le persone già inserite in strutture fuori Regione, la ASL di competenza nel termine tassativo di 3 (tre) mesi verifica la reale necessità terapeutica dell'inserimento, per assenza di adeguata struttura sul territorio regionale o per necessità di continuità assistenziale. La permanenza nella struttura fuori regione con contributo di solidarietà per la compartecipazione alla spesa dovrà essere autorizzata in deroga dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;
16. la struttura regionale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali competente in materia di Sistemi Informativi procederà, in collaborazione con il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate e con il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale per le rispettive parti di competenza, con le azioni necessarie per il supporto informatico, nell'ambito dell'attività già avviata di revisione e implementazione del Sistema Informativo Sociosanitario;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/26908
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate - Servizio

Considerato opportuno stabilire che le suddette disposizioni abbiano efficacia dal 1 Febbraio 2014;

Ritenuto di prevedere fin d'ora che al momento dell'esecutività del nuovo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di ISEE, la Regione adeguerà le fasce ISEE;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Lorena Rambaudi e dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezze dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,

- di prevedere la messa a regime del Fondo di Solidarietà per le persone con gravi disabilità che diventa **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER LA RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**, finalizzato a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito in riferimento alla compartecipazione alla spesa a carico dell'utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione Liguria per disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da Aids, per le quali trovi applicazione la quota di compartecipazione di cui alla normativa regionale vigente DGR 1749/2011;
- di stabilire che per le strutture socio-riabilitative diurne e residenziali e per le CAUP l'accesso al Contributo è subordinato all'approvazione di altro provvedimento della Giunta di determinazione delle quote sociali di compartecipazione in modo unitario su tutto il territorio regionale, fatti salvi i casi per i quali la fruizione del beneficio sia già in atto al momento del presente provvedimento;
- di abrogare la DGR 1347/2009 che prevedeva l'avvio della suddetta sperimentazione nell'ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ;
- di abrogare la DGR 1848/2009 con riferimento ai punti A.B.C.D relativi alle procedure di accesso al contributo e gestione dello stesso;
- di prendere atto che i beneficiari del contributo sono gli ospiti delle strutture:
 - Strutture di riabilitazione residenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva
 - Strutture di riabilitazione semiresidenziale, al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva
 - RSA per disabili
 - Strutture socio riabilitative
 - Strutture "Dopo di noi"

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- RSA psichiatrica
- Residenza protetta per pazienti psichiatrici
- CAUP (comunità alloggio ad utenza psichiatrica)

- di stabilire che le persone che accedono per la prima volta al contributo dovranno obbligatoriamente presentare il verbale con l'esito della visita per il riconoscimento dell'invalidità e dell'eventuale indennità di accompagnamento aggiornata a non più di 1 anno dal momento della domanda;
- di stabilire che l'esibizione del verbale del riconoscimento di invalidità civile costituisce requisito necessario ai fini dell'accesso al beneficio;
- di stabilire che le persone già inserite nelle strutture regionali e non in possesso dell'indennità di accompagnamento dovranno obbligatoriamente presentare istanza per il riconoscimento dell'indennità entro tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fatti salvi i casi in cui la Commissione sanitaria competente si sia espressa già negativamente nell'ultimo anno. In tal caso dovrà essere presentata al Distretto Sociale copia della certificazione del diniego da parte dei soggetti disabili e al Dipartimento per la Salute Mentale da parte dei soggetti psichiatrici; in quest'ultimo caso il Dipartimento, conclusa istruttoria, trasmette i dati organizzati al Distretto Sociale di competenza;
- di stabilire che in caso di mancata presentazione dell' istanza per il riconoscimento dell'indennità nei tempi previsti, l'onere della spesa sociale dovrà essere interamente sostenuta dall'utente fino all'ottemperanza di quanto richiesto;
- di approvare il **DECENTRAMENTO** della gestione del contributo ai Distretti Sociali (Comuni capofila di distretto) che provvedono all'autorizzazione alla spesa relativa al contributo di cui al presente provvedimento e al monitoraggio della stessa e si avvalgono di Fi.L.S.E per la procedura relativa alla liquidazione ;
- di stabilire che i pazienti disabili minori e adulti sono presi in carico dalle competenti equipe distrettuali integrate sociosanitarie che provvedono alla definizione del Piano individualizzato;l'Unità distrettuale del Distretto Sociosanitario provvede quindi alla autorizzazione alla spesa rispettivamente per la quota sanitaria (ASL) e per la quota sociale di compartecipazione;
- di stabilire che i pazienti psichiatrici sono presi in carico dal Dipartimento Salute Mentale che definisce il Piano individualizzato e nell'ambito dell'UVM distrettuale propone l'inserimento. Il Dipartimento autorizza la spesa per la quota sanitaria e il Distretto Sociale autorizza la spesa per la quota sociale di compartecipazione;
- di stabilire che l'utente inserito in strutture **residenziali COMPARTECIPA** alla spesa sociale nella misura di :
 - Valore ISEE < o uguale a 10.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a zero, se in possesso dell'indennità di accompagnamento è pari a 16,00 euro al die;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1



- Valore ISEE compreso tra 10.001-15.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 10,00 euro/die, se in possesso dell'indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro /die arrivando così ad un totale massimo di euro 26,00;
 - Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 14,00 euro/die, se in possesso dell'indennità di accompagnamento si aggiungono i 16,00 euro /die arrivando così ad un totale massimo di euro 30,00;
- di stabilire che l'utente inserito in strutture **semi-residenziali COMPARTECIPA** alla spesa sociale nella misura di :
 - Valore ISEE < o uguale a 10.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a zero;
 - Valore ISEE compreso tra 10.001-15.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 5,00 euro/die;
 - Valore ISEE compreso tra i 15.001-20.000: la quota di compartecipazione per l'utente è pari a 7,00 euro/die
 - di stabilire che i casi ex Ospedale Psichiatrico restano a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;
 - di stabilire che dall'entrata in vigore del presente provvedimento è escluso l'accesso al Contributo per le persone inserite in strutture fuori Regione, trattandosi di misure a sostegno della fragilità sociale e non ascrivibili ai LEA (livelli essenziali di assistenza) sanitari o sociosanitari;
 - di stabilire che per le persone già inserite in strutture fuori Regione, la ASL di competenza nel termine tassativo di 3 (tre) mesi verifica la reale necessità terapeutica dell'inserimento, per assenza di adeguata struttura sul territorio regionale o per necessità di continuità assistenziale. La permanenza nella struttura fuori regione con contributo di solidarietà per la compartecipazione alla spesa dovrà essere autorizzata in deroga dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;
 - di demandare alla struttura regionale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali competente in materia di Sistemi Informativi procederà, in collaborazione con il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate e con il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale per le rispettive parti di competenza, con le azioni necessarie per il supporto informatico, nell'ambito dell'attività già avviata di revisione e implementazione del Sistema Informativo Sociosanitario;
 - di stabilire che le suddette disposizioni abbiano efficacia dal 1 Febbraio 2014;
 - di prevedere fin d'ora che al momento dell'esecutività del nuovo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di ISEE, la Regione adeguerà le fasce ISEE;
 - di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione della Convenzione con la Fi.L.S.E spa per la gestione finanziaria relativa al contributo e la relativa documentazione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Claudia Telli)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/26908
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate - Servizio

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Daniela Mortello)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Franco Bonanni)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudia Telli)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CSD1

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE